

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 21 aprile 2004
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione del 16 novembre 2005	L 300	6	17.11.2005
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008	L 304	80	14.11.2008
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2022/2040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022	L 275	30	25.10.2022



REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta jure imperii*).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

▼B

- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
 - d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;
2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

*Articolo 4***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;
3. «atto pubblico»:
 - a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto, e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,
 o
 - b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;
4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;
6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);
7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).



CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

*Articolo 5***Abolizione dell'exequatur**

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

*Articolo 6***Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo**

1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e
- b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e
- d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

- un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e
- si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
- il debitore sia il consumatore.

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

*Articolo 7***Spese relative ai procedimenti giudiziari**

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

*Articolo 8***Titolo esecutivo europeo parziale**

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

*Articolo 9***Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo**

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.
2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

*Articolo 10***Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo**

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene
 - a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
 - b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.
3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.
4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

*Articolo 11***Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo**

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.



CAPO III

NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI
NON CONTESTATI*Articolo 12***Campo di applicazione delle norme minime**

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

*Articolo 13***Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

- a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
- b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,
- c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
- d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

*Articolo 14***Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

▼B

- a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;
- b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;
- c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
- d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
- e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
- f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:

- a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notificazione;
 - ii) la data in cui è stata effettuata;
 - iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,
- o
- b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

*Articolo 15***Notificazione ai rappresentanti del debitore**

La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

*Articolo 16***Informazioni al debitore riguardo al credito**

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'importo del credito;

▼B

- c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

*Articolo 17***Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito**

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

- a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

*Articolo 18***Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime**

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
- b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
- c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.



Articolo 19

Norme minime per il riesame in casi eccezionali

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e

ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,

o

b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

CAPO IV

ESECUZIONE

Articolo 20

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro

▼B

in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 21***Rifiuto dell'esecuzione**

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
- b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 22***Accordi con paesi terzi**

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

*Articolo 23***Sospensione o limitazione dell'esecuzione**

Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o

▼B

— chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

*Articolo 24***Transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

*Articolo 25***Atti pubblici**

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.



CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA*Articolo 26***Disposizione transitoria**

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI*Articolo 27***Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001**

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

*Articolo 28***Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 29***Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione**

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

- a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e
- b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 30***Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

- a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

▼B

b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);

c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;

ed ogni conseguente modifica.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

▼M3*Articolo 31***Modifiche degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 *bis*, al fine di modificare gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.

*Articolo 31 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

▼ M3

▼ B

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.



ALLEGATO I

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
 Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
 Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
 Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/giudice che emette il certificato:
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/giudice che ha emesso la decisione giudiziaria:
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
 - 5.1. Capitale:
 - 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
 - 5.1.2. Se il credito è rateizzato
 - 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
 - 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
 - 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
 - 5.1.2.4. Durata del credito
 - 5.1.2.4.1. Attualmente indeterminata ☐ oppure
 - 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

▼ **M1**

- 5.2. Interessi
- 5.2.1. Tasso d'interesse
- 5.2.1.1. ... % oppure
- 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
- 5.2.1.3. Altro (precisare)
- 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
6. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine ☐
7. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di impugnazione
Sì ☐ No ☐
8. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 ☐
9. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ☐
10. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
Sì ☐ No ☐
- 10.1. In caso affermativo:
il debitore è il consumatore
Sì ☐ No ☐
- 10.2. In caso affermativo:
Il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine [ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001] ☐
11. Notificazione del documento introduttivo del giudizio ai sensi del capo III, se applicabile
Sì ☐ No ☐
- 11.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento ☐
- 11.2. Debita informazione
Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17 ☐
12. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
Sì ☐ No ☐

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

▼ M1

- 12.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
- o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
- o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire ☐
- 12.2. Debita informazione
- Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17 ☐
13. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1
- 13.1. La notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐
- o la notificazione della decisione giudiziaria è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐
- o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione giudiziaria ☐
- 13.2. Debita informazione
- Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) ☐
- 13.3. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione
- Sì ☐ No ☐
- 13.4. Il debitore ha omissso di impugnare la decisione conformemente ai requisiti procedurali pertinenti
- Sì ☐ No ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro



ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
 Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
 Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
 Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale che emette il certificato
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Transazione giudiziaria
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato
 - 5.1. Capitale:
 - 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ ungherese ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐ Zloty polacco ☐
 Altro (precisare) ☐
 - 5.1.2. Se il credito è rateizzato
 - 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
 - 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
 - 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
 - 5.1.2.4. Durata del credito
 - 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita ☐ oppure
 - 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

▼ M1

- 5.2. Interessi
 - 5.2.1. Tasso d'interesse
 - 5.2.1.1. ... % oppure
 - 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
 - 5.2.1.3. altro (precisare)
 - 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:
- 6. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.



ALLEGATO III

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — ATTO PUBBLICO

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐
 Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐
 Paesi Bassi ☐ Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐
 Slovenia ☐ Finlandia ☐ Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/Autorità che ha redatto o registrato l'atto pubblico
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Atto pubblico
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. Debito pecuniario certificato:
 - 5.1. Capitale:
 - 5.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
 - 5.1.2. Se il credito è rateizzato
 - 5.1.2.1. Importo di ogni rata:
 - 5.1.2.2. Scadenza della prima rata:
 - 5.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
 - 5.1.2.4. Durata del credito
 - 5.1.2.4.1. Attualmente indefinita ☐ oppure
 - 5.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata:

▼ M1

- 5.2. Interessi
 - 5.2.1. Tasso d'interesse
 - 5.2.1.1. ... % oppure
 - 5.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE ⁽¹⁾
 - 5.2.1.3. Altro (precisare)
 - 5.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 5.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:
- 6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

⁽¹⁾ Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.



ALLEGATO IV

CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA

(articolo 6, paragrafo 2)

1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐
 Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐
 Paesi Bassi ☐ Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐
 Slovenia ☐ Finlandia ☐ Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
5. La decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) è stata/o certificata/o come titolo esecutivo europeo ma
- 5.1. la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico (*) ha perso forza esecutiva ☐
- 5.2. l'esecuzione è temporaneamente
- 5.2.1. sospesa ☐
- 5.2.2. limitata a provvedimenti conservativi ☐
- 5.2.3. subordinata alla costituzione di una cauzione ancora insoluta ☐
- 5.2.3.1. Importo della cauzione:
- 5.2.3.2. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
- 5.2.4. Altro (precisare) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

(*) Cancellare la dicitura inutile.



ALLEGATO V

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE

(Articolo 6, paragrafo 3)

- A. La seguente decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*), certificata/o come titolo esecutivo europeo, è stata/o impugnata/o
1. Stato membro d'origine: Belgio ☐ Repubblica ceca ☐ Germania ☐ Estonia ☐ Grecia ☐
 Spagna ☐ Francia ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Cipro ☐ Lettonia ☐
 Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Ungheria ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐
 Austria ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Finlandia ☐
 Svezia ☐ Regno Unito ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato
- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
- 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
- 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (*)
- 4.1. Data:
- 4.2. Numero di riferimento:
- 4.3. Le parti
- 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
- 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
- B. A seguito dell'impugnazione è stata pronunciata la seguente decisione, che viene pertanto certificata come titolo esecutivo europeo in sostituzione del titolo esecutivo europeo originario.
1. Organo giurisdizionale
- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
- 1.3. Tel./fax/posta elettronica:
2. Decisione
- 2.1. Data:
- 2.2. Numero di riferimento:
3. Debito pecuniario certificato:
- 3.1. Capitale

(*) Cancellare la dicitura inutile.

▼ **M1**

- 3.1.1. Valuta: Euro ☐ Lira cipriota ☐ Corona ceca ☐ Corona estone ☐
 Lira sterlina ☐ Fiorino ungherese ☐ Lita lituana ☐ Lats lettone ☐
 Lira maltese ☐ Zloty polacco ☐ Corona svedese ☐ Corona slovacca ☐
 Tolar sloveno ☐
 Altro (precisare) ☐
- 3.1.2. Se il credito è rateizzato
- 3.1.2.1. Importo di ogni rata:
- 3.1.2.2. Scadenza della prima rata:
- 3.1.2.3. Scadenza delle rate successive
 settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
- 3.1.2.4. Durata del credito
- 3.1.2.4.1. attualmente indefinita ☐ oppure
- 3.1.2.4.2. scadenza dell'ultima rata:
- 3.2. Interessi
- 3.2.1. Tasso di interesse
- 3.2.1.1. ... % oppure
- 3.2.1.2. ... % superiore al tasso base della BCE
- 3.2.1.3. Altro (precisare)
- 3.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
- 3.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
4. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine ☐
5. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di un ulteriore ricorso
 Sì ☐ No ☐
6. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ☐
7. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
 Sì ☐ No ☐
- 7.1. In caso affermativo:
 il debitore è il consumatore
 Sì ☐ No ☐
- 7.2. In caso affermativo:
 il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 ☐
8. Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c)
 Sì ☐ No ☐

▼ M1

In caso affermativo:

- 8.1. Notificazione del documento introduttivo dell'impugnazione.

L'impugnazione è stata proposta dal creditore

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo:

- 8.1.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento ☐

- 8.1.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17 ☐

- 8.2. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo:

- 8.2.1. La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire ☐

- 8.2.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17 ☐

- 8.3. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1

- 8.3.1. La notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13 ☐

o la notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14 ☐

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione ☐

- 8.3.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro



ALLEGATO VI

DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCA DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

(Articolo 10, paragrafo 3)

IL SEGUENTE CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

1. Stato membro d'origine:

Belgio ☐	Repubblica ceca ☐	Germania ☐	Estonia ☐	Grecia ☐
Spagna ☐	Francia ☐	Irlanda ☐	Italia ☐	Cipro ☐
Lituania ☐	Lussemburgo ☐	Ungheria ☐	Malta ☐	Paesi Bassi ☐
Austria ☐	Polonia ☐	Portogallo ☐	Slovacchia ☐	Slovenia ☐
Svezia ☐	Regno Unito ☐			Finlandia ☐
2. Organo giurisdizionale/Autorità che ha emesso il certificato
 - 2.1. Nome:
 - 2.2. Indirizzo:
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico (*)
 - 3.1. Nome:
 - 3.2. Indirizzo:
 - 3.3. Tel./fax/posta elettronica:
4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico
 - 4.1. Data:
 - 4.2. Numero di riferimento:
 - 4.3. Le parti
 - 4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
 - 4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

DEVE ESSERE

5. RETTIFICATO in quanto, a causa di un errore materiale, si è riscontrata la seguente divergenza tra il certificato di titolo esecutivo europeo e la decisione giudiziaria/la transazione giudiziaria/l'atto pubblico alla base di esso (precisare) ☐
6. REVOCATO, perché:
 - 6.1. la decisione giudiziaria certificata si riferiva ad un contratto concluso da un consumatore, ma era stata emessa in uno Stato membro in cui il consumatore non è domiciliato ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 ☐
 - 6.2. il certificato di titolo esecutivo europeo è stato concesso manifestamente per errore per altri motivi (precisare) ☐

Fatto a Data

.....
Firma e/o timbro

(*) Cancellare la dicitura inutile.